



**REGOLAMENTO
PER I RAPPORTI FRA
ASP REGGIO EMILIA CITTA'
DELLE PERSONE
E GLI ENTI TERZO SETTORE**

Sommario

Art. 1 – Riferimenti Normativi	3
Art. 2 - Finalità.....	3
Art. 3 – Ambito oggettivo di applicazione.....	5
Art. 4 – La co-programmazione	6
Art. 5 – La co-progettazione	10
Art. 6 – La co-progettazione: destinatari	10
Art. 7 – La co-progettazione: modalità di indizione e di svolgimento delle procedure da parte di ASP	11
Art. 8 – La co-progettazione: requisiti di partecipazione.....	14
Art. 9 – La co-progettazione: svolgimento delle procedure di selezione delle proposte	15
Art. 10 – L’accreditamento	15
Art. 11 – Le convenzioni	17
Art. 12 – La valorizzazione dei beni	18
Art. 13 – Disciplina dei conflitti di interesse	19
Art. 14 – Trattamento e protezione dei dati personali.....	20
Art. 15 – Ulteriori ambiti di applicazione	20
Art. 16 – Disposizioni finali.....	20

Art. 1 – Riferimenti Normativi

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Legge 6 giugno 2016 n. 106 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale
- Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore di seguito CTS) e ss.mm.ii.;
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii.;
- Legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
- Decreto Legislativo 11 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
- D.P.C.M. 31 marzo 2011 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328”;
- D.M. 72 31 marzo 2021, n. 72 “Linee guida sul rapporto tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore”;
- Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge Regionale 11 aprile 2023 n. 3 “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”;
- Statuto dell’A.S.P. REGGIO EMILIA – Città delle Persone approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2177 del 21/12/2015

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, di solidarietà sociale e di uguaglianza, promuove la collaborazione tra l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona Reggio Emilia Città delle Persone , di seguito ASP con gli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS), per perseguire le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di interesse generale:

- garantire l'effettività della partecipazione civica alle attività istituzionali, promuovendo modalità operative condivise;
- incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;
- promuovere l'innovazione sociale e istituzionale;
- sostenere obiettivi di sviluppo sociale, economico, ambientale del territorio;
- promuovere percorsi di evoluzione della cittadinanza attiva e delle forme non strutturate di volontariato e di associazionismo verso figure di Enti del Terzo settore, ai sensi dell' articolo 4 del d.lgs. 117/2017.

2. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, ASP appresta, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato, così come declinato dall'art. 1 del d.lgs. 36/2023.

3. Al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore in relazione ai suoi specifici ambiti di competenza, ASP intende utilizzare i seguenti strumenti:

- a) attività di co-programmazione;
- b) procedure di co-progettazione;
- c) procedure di accreditamento;
- d) stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed con le Associazioni di Promozione Sociale (APS);

procedure di valorizzazione del proprio patrimonio.

4. Gli istituti di co-programmazione, co-progettazione anche tramite accreditamento, convenzionamento, così come disciplinati dal presente regolamento e dalle fonti sovraordinate, non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 36/2023-

5. Poichè gli strumenti di amministrazione condivisa oggetto del presente regolamento rappresentano un'alternativa a strumenti connotati da logiche competitive e lucrative, ASP, nell'ambito della costruzione delle proprie politiche pubbliche, individua nei documenti programmatici la risposta ottimale agli specifici bisogni da soddisfare tra le opportunità offerte dall'ordinamento giuridico, valorizzando, nell'ambito dell'attività di tipo contrattuale intesa in senso lato, forme di amministrazione collaborativa nel rispetto della legge 241/1990, della legislazione statale, regionale e di settore, qualora intenda perseguire finalità fondate su obiettivi di solidarietà. .

Art. 3 – Ambito oggettivo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i progetti di intervento ed i servizi riconducibili alle politiche attive di welfare locale e di comunità nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, primo comma, del CTS Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

2. ASP ritiene di maggiore rilevanza, per le finalità dell'Azienda stessa i seguenti ambiti:

- ✓ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- ✓ interventi e prestazioni sanitarie;
- ✓ prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- ✓ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ✓ formazione universitaria e post-universitaria;
- ✓ ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- ✓ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- ✓ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ✓ servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- ✓ alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- ✓ accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- ✓ agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- ✓ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- ✓ beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- ✓ promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- ✓ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- ✓ protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- ✓ riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

3. La collaborazione tra ASP e gli Enti del Terzo Settore nelle attività di pubblico interesse di cui sopra è attuata nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento cui l'azione di ASP è improntata nonché applicando il principio di economicità di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Art. 4 – La co-programmazione

1. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni di soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
2. La co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017, è istruttoria condivisa fra gli Enti del Terzo Settore e ASP finalizzata alla definizione di obiettivi comuni e all'individuazione dei bisogni, delle problematiche, delle opportunità e delle risorse, a vario titolo attivabili, della comunità locale considerata, per individuare e condividere gli obiettivi dei programmi e degli interventi, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili nei diversi ambiti di intervento.
3. La co-programmazione può interessare tutte le materie di cui all'art. 5 del CTS, in assenza di corrispettivi economici ai partecipanti.
4. La co-programmazione può svolgersi anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali, messi a disposizione da ASP, comunque garantendo il rispetto dei principi generali, nonché della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e amministrazione digitale.
5. Nell'ambito della disciplina specifica delle ASP, la co-programmazione assume valore non solo per l'applicazione del Codice del Terzo Settore, ma nell'insieme delle norme che governano il sistema pubblico e specificatamente le Aziende di servizi alla persona, sia in una fase programmatica che di consuntivazione delle attività.

In particolare occorre richiamare:

- lo STATUTO di ASP Reggio Emilia, in particolare:
 - all'art. 4.1 "L'ASP ha come finalità (...) la promozione e la realizzazione di ulteriori interventi ed attività inerenti nuovi bisogni individuati nell'ambito di quanto definito dalla programmazione locale";
 - all'art. 4.3 "L'intera attività dell'ASP è progettata, organizzata e realizzata secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per la salute e il benessere sociale nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci, anche assicurando la partecipazione ai contesti di programmazione, progettazione e realizzazione previsti dal Piano stesso, così come indicati in accordi di programma e/o contratti di servizio";
 - all'art. 4.5 "L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei Servizi alla Persona; a tal fine:
 - a) favorisce la partecipazione degli operatori alla progettazione e alla valutazione delle attività;
 - b) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei Servizi;
 - c) sviluppa l'integrazione professionale come ricomposizione unitaria delle diverse competenze e delle diverse attività e l'innovazione organizzativa e gestionale;
 - d) favorisce l'apporto e il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzata.
- la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 avente ad oggetto "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che, nel disciplinare il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, ha disposto che le Aziende si dotassero di un sistema di contabilità con cui introdurre la contabilità economica, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale;
- la delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 624/2004 "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona", in forza della quale le Aziende hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate; si dotano, nell'ambito degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dei seguenti documenti contabili:
 1. piano programmatico;
 2. bilancio pluriennale di previsione;
 3. bilancio annuale economico preventivo;

4. bilancio consuntivo di esercizio;

- la deliberazione n. 279 del 12/3/2007 della Giunta della Regione Emilia-Romagna recante “Approvazione di uno schema tipo di regolamento di contabilità per le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all’art. 25 della L.R. n. 2 del 12 marzo 2003”;
- la deliberazione n. 741 dell’08/06/2010 della Giunta della Regione Emilia Romagna recante “Approvazione delle "linee guida per la predisposizione del bilancio sociale delle Asp dell'Emilia-Romagna"”;
- la Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 avente ad oggetto “*Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona*” ed in particolare l’art. 5 “*Patrimonio delle Aziende*” nel quale si indica che “*le ASP individuano le modalità di utilizzazione del proprio patrimonio, in base a principi di conservazione, valorizzazione, uso sociale, trasparenza e redditività strumentalmente all’esercizio delle finalità perseguite. A tal fine, le ASP, tenendo conto della reale consistenza del patrimonio, approvano, rendono pubblico e aggiornano annualmente un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio*”
- l’art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, prescrive in capo alle Pubbliche Amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, l’adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO, di durata triennale, con aggiornamento annuale; lo scopo del PIAO è quello di «assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso»;
- la DGR 514/09 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” della Regione Emilia-Romagna, che pone l’attenzione sul ruolo del volontariato del Terzo Settore come elementi qualificanti il sistema dei servizi erogati e richiede una rilevazione in termini di confronto con i soggetti stakeholder interni ed esterni dei servizi.

6. ASP promuove le forme di co-programmazione in relazione ai programmi ed obiettivi definiti dall’Azienda stessa, con gli Enti del Terzo Settore, quali soggetti stakeholder di interessi per la qualificazione dei servizi, avvalendosi - se necessario - di diversi strumenti, che si citano a titolo di esempio:

- confronto con le singole associazioni;
- stipula di apposite convenzioni;
- confronto con il comitato parenti aziendale;

- confronto con i volontari singoli;
- rendicontazione pubblica delle attività attraverso, ad esempio, la diffusione del bilancio sociale;
- partecipazione ai tavoli di lavoro intersettoriali con il Terzo Settore promossi dalla Comunità/Comune di Reggio Emilia/Az.Usl di Reggio Emilia.

7. La co-programmazione può avvenire anche su impulso degli Enti del Terzo Settore, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e della disciplina di riferimento.

8. Durante il procedimento di co-programmazione sono scambiate valutazioni sui bisogni della popolazione e del territorio, sul grado di soddisfazione dei servizi e degli interventi, sul miglioramento possibile, sull'opportunità di innovare la progettazione degli stessi. La coprogrammazione deve essere tesa a ricercare sinergie tra l'ASP e il terzo settore, affinché dalla collaborazione e dalla condivisione dei valori e delle responsabilità, oltre alla produzione dei servizi e degli interventi, venga garantito l'empowerment della comunità e una maggiore cura e tutela delle persone e dei beni comuni.

9. La co-programmazione si svolge articolandosi nelle seguenti fasi:

- a) avvio del procedimento d'iniziativa dell'ASP o di Enti del Terzo Settore, garantendo l'evidenza pubblica;
- b) individuazione del responsabile del procedimento, con la precisazione che, in caso di mancata nomina, questi coincide con il dirigente competente per materia;
- c) pubblicazione di un avviso per un arco temporale non inferiore a 30 giorni, riducibili a 15 per ragioni di motivata urgenza;
- d) successivamente alla scadenza del termine per presentare domanda, adozione dell'atto di nomina della commissione tecnica per i lavori di verifica delle domande ricevute;
- e) verifica delle domande e relativa verbalizzazione con indicazione degli ETS ammessi ed eventualmente non ammessi;
- f) attività istruttoria, anche mediante più sessioni di co-programmazione se utile in ragione della complessità dell'oggetto o qualora il numero dei partecipanti sia pari o superiore a cinque, di cui viene redatta la verbalizzazione;
- g) conclusione del procedimento mediante adozione del provvedimento finale da parte del dirigente, sulla base di una relazione redatta dal responsabile del procedimento che dia conto della documentazione prodotta dagli ETS durante l'istruttoria, della proposta unitaria e condivisa oppure delle diverse posizioni/proposte espresse dai partecipanti, dei documenti e contributi offerti da eventuali ulteriori soggetti ed enti pubblici intervenuti nel procedimento, degli esiti raggiunti formalizzati in un documento condiviso tra ASP e partecipanti.

Gli atti e i provvedimenti sopra elencati, in base al d.lgs. 33/2013, devono essere tempestivamente pubblicati, fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni di cui all'art. 5-bis.

L'avviso di cui alla precedente lettera c) deve contenere:

- ✓ l'oggetto o, preferibilmente, più oggetti tra loro connessi così da favorire percorsi integrati che investano trasversalmente bisogni tra loro collegati, con la precisazione che l'oggetto deve ricadere nelle attività di interesse generale come definite dall'art. 5 del CTS;
- ✓ gli obiettivi del procedimento di coprogrammazione,
- ✓ i requisiti dei partecipanti;
- ✓ le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni necessarie od opportune, tra cui l'espressa liberatoria in favore di ASP circa eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte;
- ✓ i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento, avendo cura di definire un arco temporale sostenibile in base alla complessità dell'oggetto e del numero dei partecipanti, comunque non superiore a 90 giorni, salvo esigenze di motivata proroga;
- ✓ le risorse della coprogrammazione nonché i criteri e le modalità utilizzate per la valutazione delle proposte progettuali pervenute
- ✓ il regime di pubblicità e trasparenza, garantendo, almeno l'utilizzo del sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente.

8. ASP, in sede di adozione e di aggiornamento dei propri documenti programmatori e di pianificazione generale e settoriale, tiene conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

Art. 5 – La co-progettazione

1. Nell'ambito dei programmi ed indirizzi dettati all'interno dei documenti programmatori aziendali, ASP può costruire percorsi di co-progettazione volti alla definizione ed eventualmente realizzazione di specifici progetti di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti in sede programmatoria.

2. La co-progettazione si basa sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la realizzazione di specifici servizi e interventi, quale esito, di norma, di un percorso di co-programmazione. Lo sviluppo dell'attività di co-progettazione non investe gli aspetti caratterizzanti del progetto, ma ne definisce le modalità attuative senza che queste producano modifiche sostanziali, intendendo per tali quelle che – se definite sin dall'avvio del procedimento – avrebbero portato all'individuazione di un diverso partner.

3. ASP, prima di avviare il percorso di co-progettazione, definisce gli obiettivi generali e specifici del progetto, la durata, le caratteristiche essenziali, i criteri e le modalità per l'individuazione degli enti partner.

Art. 6 – La co-progettazione: destinatari

1. Possono partecipare alle procedure di co-progettazione, come definito dall'art. 4 del CTS, i seguenti Enti del Terzo Settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri

enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti, si applicano le norme del CTS ed in particolare all'art. 4, terzo comma, "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizioni che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13".

3. I soggetti di cui sopra possono partecipare agli avvisi di co-progettazione sia in forma singola che associata. Nel caso di soggetto plurimo, l'aggregazione può prevedere nella propria composizione anche la presenza di soggetti non iscritti al RUNTS purché la componente maggioritaria sia rappresentata da Enti del Terzo settore e sia riservata ai soggetti non iscritti lo svolgimento di attività marginale e/o di completamento rispetto a un'attività principale e prevalente imputabile agli ETS.

Art. 7 – La co-progettazione: modalità di indizione e di svolgimento delle procedure da parte di ASP

1. I procedimenti di co-progettazione sono attivati da ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone mediante l'adozione di un provvedimento in cui viene indicato il CUP (Codice Unico di Progetto), individuato il responsabile del procedimento se soggetto diverso dal dirigente competente per materia, approvati gli atti del procedimento così individuati:

a) avviso pubblico;

b) documento progettuale di massima;

c) schema di convenzione disciplinante i rapporti tra le parti e, pertanto, contenente gli elementi essenziali quali l'oggetto, la durata, gli obblighi in materia di tracciabilità

d) modello di domanda di partecipazione e le dichiarazioni necessarie od opportune, tra cui l'espressa liberatoria in favore di ASP circa eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte;

e) preferibilmente un modello di proposta progettuale ed economica;

f) precisazione dell'eventuale facoltà di ASP di riservarsi di integrare le diverse e distinte proposte progettuali per giungere a una proposta progettuale unitaria.

2. A seguito dell'adozione del provvedimento di avvio del procedimento di cui al precedente comma, al fine di garantire l'evidenza pubblica, l'approvato avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito dell'ASP – sezione Amministrazione Trasparente per la durata di 30 giorni naturali e consecutivi, inclusi i festivi. In caso di motivata urgenza, i giorni possono essere ridotti a 15.

In base al d.lgs. 33/2013, devono essere tempestivamente pubblicati, fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni di cui all'art. 5-bis, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:

- provvedimento di avvio del procedimento;
- pubblicazione degli atti della procedura;
- successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, atto di nomina del seggio/commissione per la disamina delle domande ricevute nonché della commissione per la fase valutativa delle proposte progettuali;
- verbali delle operazioni di verifica delle domande, con indicazione degli ETS ammessi e non ammessi al tavolo di co-progettazione;
- verbali di valutazione delle proposte progettuali;
- provvedimento finale/accordo integrativo o sostitutivo ex art. 11 della Legge 241/1990;
- verbali dei tavoli di co-progettazione;
- convenzione sottoscritta.

In caso di co-progettazione attivata su impulso dell'ETS, occorre provvedere alla pubblicazione anche della domanda presentata corredata dei relativi allegati e del verbale di valutazione.

3. L'avviso pubblico definisce:

- l'oggetto o, preferibilmente, più oggetti tra loro connessi così da favorire percorsi integrati che investano trasversalmente bisogni tra loro collegati, con la precisazione che l'oggetto deve ricadere nelle attività di interesse generale come definite dall'art. 5 del CTS;
- la contestualizzazione della co-progettazione nell'ambito della programmazione e pianificazione di ASP;
- le finalità;
- gli obiettivi perseguiti;
- i requisiti di partecipazione degli ETS;
- la durata delle collaborazioni con gli ETS;
- i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- il quadro progettuale ed economico di riferimento, in cui indicare anche le eventuali risorse messe a disposizione di ASP ed eventualmente impiegabili nella fase esecutiva del progetto (risorse economiche e/o umane proprie o di altro soggetto, beni mobili e/o

immobili di cui dovrà essere stabilito il valore d'uso, ecc..., riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 12 della Legge 241/1990);

- l'eventuale richiesta di compartecipazione da parte degli Enti partecipanti con indicazione della relativa disciplina in ordine ai termini e alle modalità;
- l'eventuale coinvolgimento di altri enti pubblici, le autonomie funzionali e soggetti terzi privati;
- le modalità di partecipazione/presentazione della domanda, di istruttoria e di esito;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento
- le modalità di svolgimento dell'attività di coordinamento qualora vi sia il coinvolgimento di più ETS;
- l'eventuale revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione, indicandone tempi e modalità;
- il termine di conclusione del procedimento, avendo cura di definire un arco temporale sostenibile in base alla complessità dell'oggetto, comunque non superiore a 60 giorni, salvo esigenze di motivata proroga.

4. Lo svolgimento della co-progettazione può avvenire mediante tre modalità alternative:

a) attivazione di un tavolo con gli ETS collocati utilmente nella graduatoria finale;

b) attivazione di un tavolo con gli ETS collocati utilmente nella graduatoria finale raggiungendo un punteggio pari o superiore a una soglia di sbarramento definita nel provvedimento di avvio del procedimento;

c) ammissione di tutti gli ETS interessati purché in possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico.

Nel provvedimento di avvio del procedimento, il dirigente competente fornirà motivazione della modalità scelta, che andrà precisata nell'avviso pubblico.

5. Dell'attività di co-progettazione viene redatta apposita verbalizzazione a cura del responsabile del procedimento. Laddove si giunga a un accordo unanime tra gli ETS rispetto a un certo assetto progettuale e ASP lo ritenga rispondente all'interesse pubblico, il verbale può costituire accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale di ASP ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 241/1990, avendo cura di darne precisazione nel verbale medesimo.

La rendicontazione degli esiti è finalizzata, in un'ottica anche di trasparenza, a rendere note le ricadute sociali delle progettazioni realizzate.

6. A conclusione del procedimento a evidenza pubblica e prima dell'esecuzione delle attività progettuali, tra le parti viene stipulata apposita convenzione.

La convenzione deve almeno contenere:

- la durata;

- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione da ASP e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le modalità di svolgimento dell'attività di coordinamento qualora vi sia il coinvolgimento di più ETS;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS;
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione laddove prevista in sede di avviso pubblico.

7. L'avvio del procedimento può avvenire anche su sollecitazione dei soggetti indicati all'art. 6 del presente Regolamento. In tale caso, è richiesto ai soggetti interessati di presentare una proposta progettuale in cui siano almeno indicati i seguenti elementi:

- l'idea progettuale;
- le attività;
- le risorse messe a disposizione e quelle richieste.

In caso di accoglimento, ASP procede alla pubblicazione di un avviso con cui si informa della valutazione positiva della proposta ricevuta e si invitano gli interessati a presentare una propria proposta, a cui farà seguito una valutazione comparativa da parte di ASP di quanto ricevuto secondo i termini e le modalità indicate nell'avviso stesso.

L'attività di impulso degli ETS si incardina in un procedimento amministrativo che soggiace alla disciplina di cui alla Legge 241/1990. In particolare, ASP REGGIO EMILIA – Città delle Persone non è obbligata a rispondere alle proposte, se ritenute non di interesse generale o specifico, le quali, decorsi 60 giorni dalla relativa presentazione, si intendono decadute.

Art. 8 – La co-progettazione: requisiti di partecipazione

1. Ai fini della partecipazione agli avvisi di co-progettazione i soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss. mm. e ii., il possesso a seconda del loro status giuridico:

- dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023;
- dell'iscrizione nel "Registro unico nazionale del Terzo Settore";
- dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali, ove esistente, ed il rispetto dell'applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese (RI).

Art. 9 – La co-progettazione: svolgimento delle procedure di selezione delle proposte

1. L'individuazione dei soggetti del Terzo Settore che hanno formalizzato la proposta ad ASP REGGIO EMILIA – Città delle Persone ai sensi del presente Regolamento avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.
2. Gli enti del Terzo settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare.
3. Le operazioni di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione nonché quelle di comparazione e valutazione delle proposte progettuali ed economiche sono affidate ad apposita Commissione e sono oggetto di verbalizzazione.
4. In esito alle procedure di co-progettazione, la proposta valutata come maggiormente rispondente alle finalità dei singoli avvisi verrà ammessa alla fase conclusiva. Tale fase, consiste nell'elaborazione del progetto definitivo delle attività previste, a cui si perviene condividendo ed integrando le esigenze e le proposte di ASP con quelle del ETS in termini di declinazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere. Tale fase può concludersi con approvazione di Determina Dirigenziale o stipula di apposita Convenzione.

Art. 10 – L'accreditamento

1. La co-progettazione può essere declinata nella forma anche dell'accreditamento per così dire «locale» per distinguerlo da quello rilasciato dalla Regione attraverso il quale un soggetto in possesso dei requisiti previsti può essere abilitato a svolgere localmente un'attività o un servizio;

Mediante l'accreditamento si attua un regime autorizzatorio per effetto del quale il soggetto in possesso dei requisiti strutturali e funzionali per gestire un servizio e sulla base della predeterminazione dei criteri di affidamento del servizio e del relativo regime economico, con conseguente meccanismo “di scelta da parte dell'utente, anche per il tramite di soggetti terzi, ma in assenza di “dei concorrenti e di valutazioni discrezionali dell'ente titolare dei servizi e/o “eroga le prestazioni in condizione di parità rispetto agli altri soggetti accreditati.
2. La procedura di accreditamento si attiva, di norma, sulla base di un atto di indirizzo o ricorrendo allo strumento di programmazione/pianificazione settoriale (ad esempio, piano sociale di zona)
3. La procedura necessita, altresì, di un avviso e di un'istruttoria, anche in esito al procedimento di co-programmazione, dalla quale emergano gli elementi di contesto e di merito, anche di natura economica, relativi ai servizi e alle attività da accreditare. Gli ETS accreditati, prima di dare avvio alla propria attività, devono co-progettare gli interventi o i servizi oggetto di accreditamento.
4. L'avviso deve avere il seguente contenuto minimo:
 - l'oggetto del procedimento in relazione alle attività di interesse generale

- i requisiti soggettivi di partecipazione
- la durata dell'accreditamento, individuando alternativamente tra un arco temporale minimo di sette anni, con rinnovo o decadenza oppure accreditalmento a tempo indeterminato salvo revoca e durata di sette anni del contratto fatta salva la possibilità di stabilire un termine diverso in base alla specifica attività o servizio accreditati
- la procedura di accreditalmento
- i profili funzionali di svolgimento del servizio/attività accreditati
- i profili economici relativi al servizio/attività accreditati
- le modalità di scelta degli ETS accreditati
- il sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio e regime sanzionatorio caratterizzato da richiami, penali graduate, risoluzione del contratto, decadenza dall'elenco di cui al successivo comma 5;
- il recesso, la risoluzione
- modalità di riammissione all'elenco in caso di cancellazione
- la conclusione della procedura ad evidenza pubblica.

All'Avviso devono essere allegati almeno i seguenti atti:

- la documentazione relativa al procedimento di co-programmazione o di pianificazione, programmazione generale o settoriale se esistente e pertinente
- l'istruttoria
- lo schema del «patto di accreditalmento»
- gli elementi minimi della Carta dei servizi

5. A seguito della selezione degli ETS da accreditalmento, ASP redige un elenco aperto e dinamico da cui attingere. L'elenco è a disposizione dei fruitori dei servizi/interventi a cui compete la scelta; la scelta viene operata da ASP solo in via residuale ossia in assenza attestata di scelta da parte del beneficiario finale dell'attività dell'ETS o nel caso di minorenni o anziani, ai prossimi congiunti o chi ne ha la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno. L'individuazione operata da ASP richiede adeguata motivazione in termini di congruità dell'ETS rispetto al bisogno da soddisfare del beneficiario finale.

6. In base al d.lgs. 33/2013, devono essere tempestivamente pubblicati, fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni di cui all'art. 5-bis, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:

- provvedimento di avvio del procedimento;
- pubblicazione degli atti della procedura;
- successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, atto di nomina della commissione per la disamina delle domande ricevute;
- verbali delle operazioni di verifica delle domande, con indicazione degli ETS ammessi e non ammessi al tavolo di co-progettazione;
- provvedimento finale di accreditalmento degli ETS e relativo elenco;
- patto di accreditalmento sottoscritto;
- provvedimenti sanzionatori.

Art. 11 – Le convenzioni

1. In attuazione dell'art. 56 del CTS, ASP REGGIO EMILIA – Città delle Persone, può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, se coerenti con la natura e la complessità degli interventi e dei servizi e tenuto conto della co-programmazione.

2. Ai fini della motivazione del provvedimento con il quale si indicano le ragioni di utilizzo dello strumento convenzionale, per “maggior favore rispetto al mercato”, in linea con la normativa regionale, si considerano anche gli impatti generati dall'attività di collaborazione nei confronti della comunità di riferimento, purché predeterminabili in modo oggettivo *ex ante* e valutabili in itinere ed *ex post* e ai sensi della disciplina statale di settore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 106/2016, con conseguente rendicontabilità degli oneri sostenuti dagli Enti del Terzo Settore per la valutazione e misurazione dell'impatto sociale.

3. ASP REGGIO EMILIA – Città delle Persone, nell'esercizio della propria funzione di programmazione finalizzata alla realizzazione di specifici progetti di intervento volti a soddisfare bisogni pre-definiti, limitatamente a progetti che non comportano oneri di spesa, può comunque sottoscrivere con gli ETS convenzioni senza ricorrere a quanto disciplinato dal CTS e dal presente Regolamento.

4. La partecipazione economica dell'ASP a questi progetti si sostanzia esclusivamente nella messa a disposizione di locali, mezzi di trasporto, attrezzature e altri beni di consumo, necessari al progetto, nonché attraverso contributi e agevolazioni tariffarie erogate in base all'ISEE agli utenti per favorirne l'accesso, ovvero rimborsi concessi agli Enti del terzo settore coinvolti nella gestione a copertura dei costi sostenuti e debitamente rendicontati.

5. Le convenzioni, come definitivo dal art. 56, comma 4, del CTS, devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono, inoltre, prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'art. 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

6. Il procedimento di stipula delle convenzioni si articola nelle seguenti fasi:

- a) adozione del provvedimento di avvio del procedimento che approvi l'avviso pubblico e lo schema di convenzione;
- b) pubblicazione dell'avviso sul sito di ASP – sezione Amministrazione Trasparente per quindici giorni, naturali e consecutivi, inclusi i festivi; il termine può essere ridotto a dieci in caso di motivata urgenza;
- c) procedura comparativa per la scelta del soggetto sulla base di criteri definiti nell'avviso pubblico;
- d) adozione e pubblicazione del provvedimento finale;
- e) sottoscrizione e pubblicazione della convenzione.

6. In base al d.lgs. 33/2013, devono essere tempestivamente pubblicati, fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni di cui all'art. 5-bis, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:

- provvedimento di avvio del procedimento;
- pubblicazione degli atti della procedura;
- successivamente al termine per la presentazione delle candidature, atto di nomina della commissione di supporto al responsabile del procedimento;
- verbali di valutazione dei progetti presentati;
- provvedimento finale di approvazione dell'eventuale graduatoria e di individuazione dell'intervento/degli interventi ammessi;
- convenzione sottoscritta;
- fase esecutiva della convenzione e controllo pubblico.

Resta fermo l'obbligo di cui all'art. 26 del citato decreto legislativo ai fini dell'efficacia del provvedimento che dispone concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a euro mille.

Art. 12 – La valorizzazione dei beni

1. In ottemperanza all'art. 71, comma 2, del d.lgs. 117/2017, ASP può concedere in comodato beni mobili ed immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo Settore, a eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, purchè non di tipo produttivo. La concessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. A tal fine, ASP, nella documentazione programmatica o con atto specifico dà evidenza delle ragioni giustificative della volontà di ricorrere al modello ex art. 71 e degli esiti complessivi attesi dall'affidamento del bene agli ETS, svolgendo un'attività ricognitiva alla luce del principio di sussidiarietà, al fine di individuare i beni il cui utilizzo possa essere canalizzato verso la confluenza della duplice finalità di riqualificare i beni e di promuovere il ruolo degli ETS nel contesto delle politiche dell'Azienda.

2. Il procedimento di concessione in comodato d'uso si svolge nel rispetto della Legge 241/1990, con particolare riguardo all'art. 12, nell'osservanza dell'onere motivazionale dato dalla presenza di una condizione nella quale si ritiene sussista un interesse pubblico equivalente o superiore rispetto a quello che potrebbe essere raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni.
3. Il dirigente competente per materia, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità e secondo i principi di imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, provvede all'approvazione di un avviso di procedura comparativa riservato agli ETS e alla successiva valutazione delle candidature pervenute sulla base di criteri definiti nell'avviso stesso. Nell'avviso sono, altresì, definite le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili e immobili. A conclusione del procedimento si procederà alla pubblicazione dell'esito e alla stipula di un contratto di comodato.
4. L'Azienda non è tenuta ad attuare una procedura comparativa quando l'organizzazione a cui affidare il bene si fa carico di un'attività che presenti un interesse per la collettività, per tutelare il quale l'Azienda stessa ha dichiarato di volersi impegnare. La facoltà è esercitabile laddove il bene abbia scarsa rilevanza economica e non sia destinato a un uso commerciale ovvero qualora sussista una comunione di interessi tra l'attività svolta dal concessionario e i fini più generali dell'Azienda.
5. Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d.lgs. 117/2017, i beni immobili culturali di proprietà di ASP, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a Enti del Terzo Settore, incluse le imprese sociali, che svolgano le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), oz) del Codice del Terzo Settore, con pagamento di un canone agevolato, determinato da ASP, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
6. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel comma precedente entro il limite massimo del canone stesso.
6. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 36/2023. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

Art. 13 – Disciplina dei conflitti di interesse

1. Le disposizioni previste per i conflitti di interesse da parte del responsabile del procedimento si applicano a tutti i soggetti che partecipano ai procedimenti di co-programmazione, co-progettazione, di attività di convenzionamento o di concessioni di beni mobili ed immobili.

2. Con riferimento alle commissioni di valutazione, laddove compatibile, si fa rinvio alla disciplina prevista in materia di contrattualistica pubblica.

3. La violazione di tali disposizioni comporta la revoca degli atti e dei provvedimenti adottati.

Art. 14 – Trattamento e protezione dei dati personali

1. I soggetti del Terzo Settore sono chiamati, agendo quali titolari autonomi del trattamento, a garantire la tutela della riservatezza e sicurezza dei dati personali delle persone assistite ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. nonché al rispetto delle norme relative al segreto d'ufficio. Si impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione degli accordi, le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza, in relazione all'esecuzione della presente convenzione. Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza tenuti dai propri incaricati. La violazione dei predetti adempimenti costituirà causa di risoluzione immediata degli accordi.

Art. 15 – Ulteriori ambiti di applicazione

1. Ulteriori ambiti di sviluppo e applicazione delle norme di rango superiore in ordine ai rapporti tra Enti pubblici e Terzo Settore possono essere implementati nel rispetto delle normative specifiche.

Art. 16 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione